

COMUNE DI PRIMALUNA

PROVINCIA DI LECCO

CONVENZIONE CON “LE GRIGNE” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA GESTIONE DELL’ASILO NIDO UBICATO NELL’EDIFICIO DEL NUOVO ASILO DI VIA SAN ROCCO 5/A PRIMALUNA.

L’anno duemilanove, il giorno del mese di , in Primaluna , nella sede comunale tra il Comune di Primaluna rappresentato dal..... nato a..... nella sua qualità di..... il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto del Comune di Primaluna che rappresenta, ai sensi del vigente Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.....in data..... e “Le Grigne” Società Cooperativa Sociale onlus con sede a Primaluna in Via Galilei 1/A (di seguito indicato come cooperativa o concessionario) qui rappresentata del Presidente pro-tempore Marconi Eusebio nato a Bozzolo (Mn) il 05/05/1929 così come risulta dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Lecco - Ufficio registro imprese, acquisita agli atti.

PREMESSO CHE

- “Le Grigne Società Cooperativa Sociale onlus risulterà Ente Gestore dell’ Asilo Nido per minori dai 9 mesi ai tre anni denominato “Il Pulcino”, con una capacità ricettiva di 14 posti, situato presso i locali di proprietà comunale di Via S. Rocco, in base ad apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 69 in data 03/09/2009 che prevede la concessione dei locali in comodo dato d’uso gratuito.
- L’Amministrazione comunale, dopo avere consegnato alla Cooperativa Le Grigne i locali di Via San Rocco della preesistente struttura denominata OPERA PIA IDA MARIA TORRIANI ha ritenuto migliore il loro spostamento nella nuova struttura

del NUOVO ASILO DI PRIMALUNA sita in via San Rocco n. 5/A nei locali indicati nella allegata planimetria.

- A seguito di quanto sopra esposto si rende necessario adeguare la precedente convenzione stipulata il 10 settembre 2009 (atto rep. 195/2009), in ossequio al contenuto dell'articolo 12 della precedente convenzione come da testo a seguire:

STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE

- 1) "Le Grigne" Società Cooperativa onlus si impegna a gestire in sede diversa rispetto alla richiamata convenzione del 10/09/2009, presso i locali di Via San Rocco 5/A, nei locali del NUOVO ASILO DI PRIMALUNA, un servizio di asilo nido per minori dai 9 mesi ai tre anni e con una capacità ricettiva di 14 posti. Nell'organizzazione del servizio l'ente gestore si impegna a rispettare gli standard strutturali e gestionali previsti dalla D.G.R. n. 7/20588 del 11.02.2005 "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia";
- 2) I criteri di ammissione all'asilo nido sono fissati nell'apposita Carta dei Servizi predisposta dall'Ente gestore del servizio.
- 3) Il calendario annuale e l'orario di funzionamento sono fissati dall'Ente gestore nel rispetto delle disposizioni regionali;
- 4) L'Ente gestore dovrà garantire la presenza di personale stabile secondo i rapporti fissati dalla Regione; tale personale è assunto e dipende a tutti gli effetti dall'Ente gestore. Nel trattamento economico e previdenziale dovrà essere garantito il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro;
- 5) L'Ente gestore invierà alla fine dell'anno una relazione sull'attività svolta sia sotto il profilo pedagogico - didattico, sia sotto il profilo gestionale - amministrativo unitamente al preventivo dei costi presumibili della gestione dell'asilo nido e della quota individuale del costo stesso;

- 6) Il Comune, in considerazione della finalità sociale dell'attività svolta dall'Ente Gestore, assicura la copertura delle spese relative alle diverse utenze (riscaldamento, energia, acqua, smaltimento rifiuti)
- 7) Il Comune concederà in uso gli arredi e le attrezzature attualmente destinati al servizio. Di tali beni verrà redatto apposito verbale di consegna a cura dell'ufficio servizi alla persona.
- 8) Ogni responsabilità sotto il profilo amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo è a carico dell'Ente Gestore.
- 9) Le eventuali controversie relative all'applicazione della presente convenzione saranno demandate al giudizio di un collegio arbitrale composto da due rappresentanti del Comune, due rappresentanti dell'Ente Gestore e da un genitore designato dai genitori dei bambini iscritti all'asilo nido;
- 10) Il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione qualora sussistano inadempienze, precedentemente contestate e comunicate dal Comune all'Ente Gestore, fatto salvo comunque il risarcimento del danno. La risoluzione potrà altresì avvenire qualora la cooperativa non ottenga l'autorizzazione al funzionamento al fine di avviare l'attività dell'asilo nido nel suddetto termine, fatto salvo che la mancata autorizzazione dipenda da adempimenti che fanno capo al Comune o all'Amministrazione provinciale;
- 11) La presente convenzione, rispetto alla precedente avrà la durata per il periodo dal 14/12/2009 al 31/12/2011. Potrà essere rinnovata prima della scadenza, previo accordo tra le parti con apposito provvedimento del Comune di Primaluna.
- 12) Il Comune ha la facoltà di proporre alla Cooperativa, Ente Gestore, altra sede equivalente e idonea anche in corso di convenzione in quanto la disponibilità dei locali è subordinata all'autorizzazione del Circolo Didattico.

Per il Comune

Per l'Ente Gestore